



Politecnico di Bari

D.R. n. 1282

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, relativo alla rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 23 dicembre 1999;

VISTA la Legge n. 240/2010 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

ATTESO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 della L. n. 240/2010 e ss.mm.ii., le Università e le Istituzioni di ricerca possono conferire, come previsto dal comma 7 del predetto articolo, assegni di ricerca sulla base di un importo minimo stabilito con Decreto del MIUR;

VISTO il Decreto MIUR n. 102 del 09/03/2011, ai sensi del quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca è stato determinato in € 19.367,00, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante nonché dell'eventuale integrazione dell'indennità da corrispondere per il periodo di astensione obbligatoria per maternità, a carico dell'Università;

VISTA la nota del MIUR prot. n. 2330 del 20.04.2011 che autorizza gli Atenei a bandire gli assegni di ricerca ai sensi delle nuove disposizioni di legge, applicando l'importo minimo previsto dal citato Decreto Ministeriale;

VISTE le disposizioni in materia di astensione obbligatoria per maternità di cui al Decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12/07/2007, pubblicato nella G.U. 23/10/2007 n. 247;

VISTE le disposizioni in materia di congedo per malattia di cui all'art. 1 co. 788 della L. 27/12/2006 n. 296 e ss. mm. ed ii;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari del 28 aprile 2000, che ha posto l'obbligo di effettuazione, da parte dei candidati che presentino domanda di partecipazione alle varie procedure concorsuali attivate da questo Ateneo, del versamento di una tassa;

VISTO il Regolamento del Politecnico di Bari per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, emanato con D.R. n. 252/2016;

VISTO il Decreto Rettorale n. 582 del 28/09/2018 con cui è stato emanato il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari;

VISTO il Decreto Rettorale n. 339 del 26/04/2021 di nomina del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) per il Politecnico di Bari;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. Art. 8 – “Requisiti dei concorrenti” del citato Regolamento: “Possono partecipare alla selezione per il conferimento degli assegni di ricerca i candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso, suddivisi per categoria di assegno: 1. assegni di ricerca “professionalizzanti”: diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999 oltre curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca; 2. assegni di ricerca “post dottorali”: titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale; 3. assegni di ricerca “senior”: titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale oltre a quattro anni di esperienza scientifico-professionale di ricerca, ovvero abilitazione scientifica a Professore associato”;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'Art. 2 – “Trattamento economico” del Regolamento assegni: “Il trattamento economico del titolare di assegno per collaborazione ad attività di ricerca è determinato

dal Politecnico di Bari in misura massima per ciascuna categoria di assegno come segue: 1. assegni di ricerca "professionalizzanti": euro 19.367,00 annui, pari a quanto stabilito dal D.M. prot.102 del 9 marzo 2011; 2. assegni di ricerca "post dottorali": euro 26.214,58 annui, pari alla retribuzione base annuale di un ricercatore a tempo determinato di tipo A; 3. assegni di ricerca "senior": euro 30.914,64 annui, pari alla retribuzione base annuale di un professore associato di prima nomina";

VISTA l'istanza della prof.ssa Caterina Ciminelli, finalizzata all'emanazione di un bando per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca post dottorale, a valere su fondi dell'Accordo quadro ex art.15 L. 241/1990 tra Politecnico di Bari e Politecnico di Torino nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione dell'ecosistema di innovazione dal titolo "NODES - Nord-Ovest Digitale E Sostenibile", CUP E13B22000020001;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul budget d'Ateneo del Politecnico di Bari;

D E C R E T A

Art. 1

Numero degli assegni di ricerca e durata

1. È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca i cui estremi sono di seguito riportati:

S.S.D.	Tipologia dell'assegno	Titolo della ricerca	Durata assegno	Sede di svolgimento ricerca	Docente proponente
ING-INF/01 Elettronica	Post dottorale	Studio e progetto di sistemi fotonici integrabili in strutture satellitari per scopi di sensing e attuazione, con analisi dell'impatto delle radiazioni sulle loro prestazioni e affidabilità	12 mesi	Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione	Prof.ssa Caterina Ciminelli

2. L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione dell'assegno in questione.

Art. 2

Rinnovo

1. La durata complessiva a dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, compresi gli eventuali rinnovi, non può essere superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

L'eventuale rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio della struttura, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

Art. 3

Requisiti generali di ammissione e titoli valutabili

1. Possono partecipare alla procedura selettiva indetta per il conferimento dell'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti, nonché dei titoli scientifici o accademici richiesti, che saranno oggetto di valutazione:

SSD/Titolo della ricerca	Requisiti d'accesso	Altro titolo qualificante e valutabile
ING-INF/01 Studio e progetto di sistemi fotonici integrabili in strutture satellitari per scopi di sensing e attuazione, con analisi dell'impatto delle radiazioni sulle loro prestazioni e affidabilità	Dottorato di ricerca in Ingegneria o Fisica Lingua straniera: inglese	Comprovata esperienza nella progettazione di sistemi optoelettronici e fotonici. Comprovata esperienza nell'uso di solutori basati su FEM e/o FDTD

2. I candidati devono possedere, inoltre, gli ulteriori seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di altro Stato;
- godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
- di essere fisicamente idoneo alla collaborazione;
- di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui alla successiva lett. h) del presente comma, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando;
- di non essere personale di ruolo presso il Politecnico, le università, le istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
- di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

3. I cittadini stranieri devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

- godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- adeguata conoscenza della lingua italiana.

4. I candidati con titolo conseguito con ordinamento estero devono essere in possesso di titolo accademico di II livello secondo il processo di Bologna o di livello Master Degree rilasciato da un'istituzione accademica ufficialmente riconosciuta. I candidati già in possesso dell'equipollenza del titolo rilasciata da un'Università italiana devono allegare alla domanda di ammissione al concorso la relativa autocertificazione (con indicazione estremi del provvedimento, etc). L'idoneità del titolo estero che, invece, non sia già stato dichiarato equipollente alla laurea, viene accertata dalla Commissione giudicatrice del concorso nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. In particolare, ai fini di tale riconoscimento, i candidati dovranno allegare alla domanda ogni documentazione ritenuta utile ai fini del giudizio di idoneità. La presentazione della domanda comporta la implicita richiesta di accertamento dell'idoneità del titolo conseguito all'estero. La valutazione del titolo sarà possibile solo se, dai documenti prodotti, potranno evincersi tutte le informazioni necessarie contenenti gli elementi minimi per la valutazione (tipo titolo; durata normale del corso; denominazione ufficiale dell'istituzione accademica che rilascia il titolo; data di conseguimento del titolo; voto/giudizio di conseguimento rapportato alla scala adottata nel sistema di istruzione superiore di riferimento).

L'idoneità del titolo di Dottorato di Ricerca, ai soli fini dell'accesso alla selezione, sarà riconosciuta, ai sensi della [Legge 25 febbraio 2022, n. 15](#) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", dalla Commissione sulla base della seguente documentazione obbligatoria:

Certificato di conseguimento del Dottorato di ricerca, rilasciato da un'istituzione accademica ufficialmente riconosciuta, che riporti, in lingua italiana o inglese, i seguenti elementi minimi per la valutazione: tipo titolo; durata normale del corso; denominazione ufficiale dell'istituzione accademica che rilascia il titolo; data di conseguimento del titolo; voto/giudizio di conseguimento, se previsto, rapportato alla scala adottata nel sistema di istruzione superiore di riferimento; Tesi di dottorato.

5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

6. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; l'Amministrazione può disporre in ogni

momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante posta elettronica.

Art. 4

Incompatibilità

1. L'assegno di ricerca non può essere conferito al personale di ruolo del Politecnico di Bari, delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.
2. La titolarità dell'assegno di ricerca comporta il collocamento in aspettativa senza assegni, per tutta la durata dell'assegno, per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
3. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che partecipano, per tutto il periodo di durata del contratto, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
4. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento/centro di ricerca o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
5. L'assegno di ricerca non può essere conferito ai titolari di contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni, anche non continuativi, come previsto dall'art. 22, comma 9 della citata Legge; ai fini del calcolo del limite temporale non vengono presi in considerazione i periodi di aspettativa per maternità o per motivi di salute.
6. L'assegno non può essere cumulato con altri analoghi contratti di collaborazione alla ricerca.
7. L'assegno non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dell'assegnista.

Art. 5

Trattamento economico e normativo e copertura assicurativa

1. L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca "post dottorale" è determinato in € 26.214,58 comprensivo di tutti gli oneri a carico del titolare dell'assegno.
2. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili.
3. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
5. Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, il Politecnico provvede alla copertura assicurativa.

Art. 6

Domanda e termine di presentazione

1. Le domande di ammissione alla procedura dovranno essere prodotte tramite spedizione a mezzo posta elettronica certificata-PEC al seguente indirizzo: **politecnico.di.bari@legalmail.it** entro e non oltre il giorno **27/11/2023**.

Al riguardo si segnala che, nell'ambito dell'iniziativa "Solidarietà digitale" promossa dal Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, è possibile attivare gratuitamente indirizzi di posta elettronica certificata. Per i candidati residenti all'estero, impossibilitati ad utilizzare la posta elettronica certificata-PEC, le domande di ammissione alla procedura potranno essere prodotte mediante spedizione a mezzo raccomandata all'indirizzo: Politecnico di Bari via Amendola 126/b 70126 Bari, Italia.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro il termine indicato.
3. Il bando sarà reso pubblico sull'Albo Pretorio del Politecnico di Bari, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca <http://bandi.miur.it> e sul sito dell'Unione Europea <http://ec.europa.eu/euraxess>.
4. La domanda, pena l'esclusione, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alla presente procedura selettiva (**allegato A**).
5. Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, l'eventuale numero di fax e l'eventuale indirizzo di posta elettronica;
 - b) il diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n. 509/1999) o di laurea specialistica/magistrale (ai sensi rispettivamente dei D.M. n. 509/1999 e n. 270/2004) posseduto, la votazione riportata, il titolo della tesi, il nome del relatore, nonché la data e l'Università presso la quale è stato conseguito il diploma, ovvero il titolo accademico equipollente conseguito presso un'Università straniera oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice la dichiarazione di equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione;
 - c) i requisiti di accesso previsti dal presente bando;
 - d) il possesso di eventuali altri titoli valutabili secondo quanto richiesto dal presente bando;
 - e) di avere adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta;
 - f) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione;
 - g) di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui alla successiva lett. h) del presente comma, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando;
 - h) di non essere personale di ruolo presso il Politecnico di Bari, università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382;
 - i) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
 - l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria posizione di cui alle lettere f), g), h), i), nonché della residenza o del recapito;
 - m) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso.
6. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questo Politecnico oltre il termine sopra indicato.
7. L'Amministrazione non assume responsabilità per la mancata ricezione delle comunicazioni derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da omessa o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né assume responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

8. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
- il proprio curriculum scientifico-professionale debitamente sottoscritto;
 - l'elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le modalità internazionali, comprensivo di tutti gli autori;
 - le pubblicazioni (nel caso di assegno professionalizzante, allegare la tesi di laurea; nel caso di assegno post dottorale o senior, allegare la tesi di dottorato di ricerca);
 - una proposta di ricerca che si intende svolgere nell'ambito del tema proposto dal docente;
 - copia a colori di un documento di identità in corso di validità;
 - l'allegato «C»** per il colloquio in modalità telematica.
9. Il candidato potrà produrre le pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del medesimo decreto (**allegato «B»**). Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata o inviata all'ufficio preposto allegando una fotocopia di un proprio documento di identità.
10. Per i lavori stampati all'estero devono risultare la data ed il luogo di pubblicazione oppure, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. Per i lavori stampati in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge n.106/2004 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. n.252/2006.
11. L'assolvimento di tali obblighi sarà certificato con idonea documentazione, da unire alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure con autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
12. Il candidato potrà presentare, in allegato alla domanda, in luogo dei titoli, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
13. Ai titoli redatti in lingua straniera dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana con l'attestazione di conformità al testo straniero rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
14. I candidati, pena l'inidoneità della candidatura, sono tenuti al versamento di un contributo di partecipazione alla procedura concorsuale, pari a 25,82 Euro, da effettuarsi mediante il sistema unico per i pagamenti elettronici verso la pubblica amministrazione PagoPA.
- Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato entro e non oltre tre giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione, da parte dei candidati, dell'avviso di pagamento inoltrato mediante posta elettronica a cura del Politecnico di Bari, riportante le indicazioni utili ai fini del perfezionamento del versamento stesso.
- Esclusivamente ai candidati residenti all'estero**, qualora, dopo l'avvenuta ricezione dell'avviso di pagamento su richiamato, risulti impossibile procedere al versamento del contributo mediante il sistema PagoPA, sarà consentito il pagamento tramite bonifico bancario sul c.c. intestato al Politecnico di Bari - via G. Amendola, 126/B - 70126 Bari, avente le seguenti coordinate bancarie: IBAN: **IT59X0306904067100000300001** - BIC : **BCITITMM**- causale: " Candidatura AdR dal titolo _____ - D.R. n. __ del __".
- Esclusivamente tali candidati, entro e non oltre tre giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione del suddetto avviso di pagamento, sono tenuti ad inviare all'indirizzo di posta elettronica giorgia.todarello@poliba.it, copia del bonifico bancario regolarmente effettuato unitamente alla *Dichiarazione di impossibilità al pagamento del contributo di partecipazione alla procedura concorsuale mediante PagoPA*, redatta utilizzando il **modello D** allegato al presente bando.

Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice, nominata dal Rettore, dopo la decorrenza del termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al presente bando, è costituita da tre docenti del Politecnico di Bari appartenenti al Settore Disciplinare in cui è stato bandito il posto di assegnista o Settori affini.

Art. 8

Criteri di valutazione e prove d'esame

1. La Commissione valutatrice avrà a disposizione 100 punti, di cui 70 per i titoli e 30 per la prova orale, che saranno attribuiti, secondo la tipologia di assegno, in base ai seguenti elementi:

Assegno di ricerca Post dottorale:

Titoli

- valutazione della tesi di diploma di dottorato di ricerca (max 20 punti)
- pubblicazioni (max 40 punti)
- altri titoli (max 10 punti)

Prova orale

- colloquio atto a valutare l'attitudine alla ricerca del candidato e la sua preparazione specifica nel settore scientifico disciplinare di appartenenza del docente che ha proposto la ricerca (max 20 punti)
- verifica della conoscenza della lingua indicata nella domanda dal concorrente (max 10 punti).

2. I candidati che non raggiungono almeno il punteggio di 40 alla valutazione dei titoli non sono ammessi a sostenere la prova orale. Esclusivamente per i candidati residenti all'estero ovvero in caso di documentata impossibilità a partecipare alla prova orale in presenza, il colloquio potrà essere sostenuto in modalità telematica, previo accertamento dell'identità del richiedente verificabile con l'esibizione contestuale del documento a colori già allegato in domanda. A tal fine, il candidato dovrà altresì produrre, unitamente alla documentazione di cui all'art. 6, l'**allegato C** debitamente compilato.

3. La data e la sede in cui si terrà la prova orale saranno rese pubbliche mediante avviso sull'Albo Pretorio del Politecnico di Bari. L'esito della valutazione dei titoli sarà reso noto prima della prova orale.

4. L'indicazione sull'Albo Pretorio del Politecnico di Bari della data e del luogo in cui si terrà la prova orale ha valore di notifica a tutti gli effetti. La prova orale è pubblica.

5. Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentissero il rispetto delle date previste, la nuova data sarà resa pubblica sull'Albo Pretorio del Politecnico di Bari, con valore di notifica a tutti gli effetti.

La mancata presentazione alla prova sarà considerata come rinuncia al concorso.

6. Per essere ammessi a sostenere la prova orale i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido.

7. Sono ritenuti idonei i candidati che complessivamente abbiano raggiunto la votazione di 70/100.

Art. 9

Formazione della graduatoria

1. La Commissione stilerà la graduatoria di merito dichiarando il vincitore.
2. È dichiarato vincitore il candidato collocatosi al primo posto nella graduatoria di merito.
3. La graduatoria di merito è approvata con Decreto del Rettore.
4. In caso di candidati collocatisi ex aequo, nell'ambito della graduatoria, la preferenza sarà data al candidato più giovane di età.
5. Nel caso in cui il vincitore decida di rinunciare al posto di assegnista, sarà dichiarato vincitore il secondo idoneo nella graduatoria. Nel caso anche il secondo rinunci, si passa al terzo e così via fino all'esaurimento degli idonei.
6. La graduatoria di merito sarà resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio del Politecnico di Bari. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10

Accettazione dell'assegno di ricerca

1. Il candidato risultato vincitore dovrà inviare a mezzo posta elettronica certificata-PEC all'indirizzo politecnico.di.bari@legalmail.it, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione della graduatoria di merito sul sito web del Politecnico di Bari, la seguente documentazione:

a) dichiarazione di accettazione dell'assegno di ricerca, redatta su apposito modulo reperibile presso il sito web del Politecnico di Bari, www.poliba.it /Ricerca/ Assegni di Ricerca;

b) fotocopia del documento d'identità in corso di validità;

c) fotocopia del codice fiscale.

2. Il vincitore della procedura di selezione, che non manifesti la volontà di accettare l'assegno per lo svolgimento dell'attività di ricerca entro il termine indicato dal comma 1, decade dal diritto al conferimento dell'assegno di ricerca, consentendo, così, lo scorrimento della graduatoria.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 11

Conferimento dell'assegno di ricerca

1. L'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è conferito con contratto di diritto privato, nel quale sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato. In considerazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, si procederà alla sottoscrizione del contratto con l'assegnista preferibilmente in forma digitale. Al fine di assicurare la contrattualizzazione dell'assegno di ricerca, è pertanto raccomandata la disponibilità della firma digitale, da parte del candidato che intenda partecipare alla presente selezione.

2. Il vincitore della selezione instaura con il Politecnico di Bari un rapporto di partecipazione finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli delle Università e degli Istituti Universitari italiani.

3. L'assegno decorre dalla data in cui è stato stipulato il contratto.

4. Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti esclusivamente al vincitore che, alla data di ricezione della comunicazione del conferimento dell'assegno da parte del Politecnico di Bari, documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.

5. I soggetti beneficiari del differimento del termine di inizio di attività sono tenuti ad esibire all'Amministrazione un certificato dell'autorità medica che giustifichi il differimento.

6. Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca al termine del periodo di differimento. Il vincitore che non inizi l'attività di ricerca entro tale termine, decade dal diritto all'assegno.

Art. 12

Svolgimento dell'attività di ricerca

1. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la direzione del docente responsabile e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata a un programma di ricerca, o a una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca.

Tale attività di ricerca sarà definita di concerto con il docente responsabile.

2. Il titolare dell'assegno di ricerca può svolgere, purché non interferisca con l'attività di ricerca, attività di insegnamento anche integrative nell'ambito dei corsi di studio del Politecnico ovvero dei corsi impartiti all'interno del Master. In ogni caso, per svolgere dette attività, è necessario il nulla osta del docente responsabile della ricerca.

3. L'assegnista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura di afferenza del docente responsabile, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. Previa autorizzazione del docente responsabile, l'attività può essere svolta presso altre strutture di ricerca del Politecnico o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca.

4. L'assegnista si impegna, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Politecnico di Bari.

Art.13

Mobilità degli assegnisti

1. Su proposta del docente responsabile, il Direttore della struttura presso la quale si svolge l'attività di ricerca può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia e all'estero per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici.

2. Le spese di missione sono riconosciute secondo quanto previsto dal Regolamento Missioni del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 505 del 24/11/2016.

Art. 14

Sospensione del contratto

1. L'assegno di ricerca può essere sospeso per gravidanza e malattia di durata superiore a un mese del titolare; l'attività di ricerca e l'assegno vengono pertanto prorogati per un periodo pari a quello della sospensione, ai fini del completamento della ricerca.
2. L'assegno può altresì essere sospeso su richiesta del Responsabile Scientifico, sulla base di esigenze connesse all'organizzazione dell'attività di ricerca, opportunamente documentate nella predetta richiesta.

Art. 15

Risoluzione del rapporto contrattuale

1. Il rapporto contrattuale instaurato tra il Politecnico di Bari e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:
 - a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
 - b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
 - c) valutazione negativa, in caso di assegni pluriennali, sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio della struttura presso la quale l'assegnista svolge l'attività di ricerca.
 - d) violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento del Politecnico di Bari.
2. Nei casi di gravi inadempienze, il docente responsabile contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Consiglio della struttura interessata, valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto.

Art. 16

Recesso dal contratto

1. In caso di recesso dal contratto, l'assegnista è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni sia al proprio Responsabile che alla Direzione Generale del Politecnico di Bari.
2. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.

Art. 17

Restituzione delle pubblicazioni

1. Il candidato dovrà provvedere a proprie spese al ritiro delle pubblicazioni, laddove presentate, decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito.
2. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, il Politecnico non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per le pubblicazioni presentate dai singoli candidati.

Art. 18

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), e del successivo Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post Lauream del Politecnico di Bari e trattati per le finalità di gestione del concorso e dell'eventuale procedimento di conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. I candidati godono dei diritti di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del successivo Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) per il Politecnico di Bari è il dott. Sandro Spataro, nominato con D.R. n. 339 del 26/04/2021.

Art. 19

Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.

Art. 20

Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giorgia Todarello, afferente al Settore Ricerca, Relazioni Internazionali e Post Lauream della Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali del Politecnico di Bari (tel. 080/5962188 – 080/5962179) email giorgia.todarello@poliba.it.

Bari, 17/11/2023

Il Rettore

f.to Prof. Ing. Francesco Cupertino

